

Trento, 10 settembre 2018

I compensi agli sportivi dilettanti

a cura di Marco Cazzanelli

Oltre alle prestazioni a titolo gratuito, costituite dal lavoro volontario¹, le associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) si possono avvalere anche di prestazioni lavorative a carattere oneroso. La tipologia di prestazione retribuita maggiormente diffusa tra le A.S.D. è costituita dai compensi erogati agli sportivi dilettanti ai sensi dell'art. 67 del TUIR.

La lettera m) del citato art. 67 del TUIR prevede che debbano essere considerati redditi diversi, se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Gli organi competenti, in diverse occasioni, hanno chiarito che per applicare il regime dell'art. 67 non risulta necessario il collegamento tra l'attività prestata e l'effettuazione di una manifestazione sportiva e che, quindi, possono ricadere in tale regime anche la formazione didattica e la preparazione fisica. In pratica, tale tipologia di prestazione lavorativa retribuita ha un vasto ambito applicativo. A titolo esemplificativo possono ricadervi, infatti, i compensi erogati dalle A.S.D. nei confronti di atleti, allenatori, preparatori fisici, dirigenti accompagnatori, giudici e arbitri. L'art. 90 della L.289/2002, inoltre, ha esteso il regime previsto per tali compensi anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, con la circolare [21/E/2003](#), ha chiarito che rientrano nei rapporti di natura non professionale i compiti tipici di segreteria, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

Vanno sottolineati, inoltre, quali sono i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'applicazione dei compensi sportivi dilettanti. Innanzitutto la A.S.D. che intende avvalersi di tale forma di compensi deve risultare regolarmente iscritta al Registro Coni. Deve poi essere verificato, come indicato dalla Circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.), se il collaboratore svolge attività sportive previste dai regolamenti e/o deliberazioni della Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) o della Disciplina Sportiva Associata (D.S.A.) o dell'Ente di Promozione Sportiva (E.P.S.) a cui la A.S.D. è affiliata. Infine, bisogna verificare che le concrete modalità di svolgimento dell'attività / prestazione non siano riconducibili alle fattispecie del lavoro subordinato o dell'esercizio di arti e professioni.

Dopo aver analizzato l'ambito applicativo, esaminiamo ora il regime fiscale, ossia la tassazione prevista in capo ai percettori di tali compensi. Per tali prestazioni la normativa stabilisce un trattamento stratificato su tre scaglioni. Il primo è costituito dai compensi annui inferiori a 10.000 euro, il secondo da quelli compresi tra 10.000 e 30.658,28 euro e il terzo da quelli superiori a 30.658,28 euro ². Il primo scaglione costituisce una soglia di esenzione in quanto fino a 10.000 euro

¹ A tal proposito si veda l'approfondimento "Il lavoro volontario".

² Soglie valide dal 1° gennaio 2018 a seguito dell'innalzamento stabilito dalla Legge di Bilancio 2018.

annui non è prevista alcuna tassazione. I compensi del secondo scaglione, invece, sono soggetti ad una ritenuta IRPEF a titolo di imposta pari al 23% maggiorata delle addizionali regionale e comunale. I compensi del terzo scaglione, infine, subiscono un trattamento simile a quelli del secondo, ossia una ritenuta IRPEF del 23% maggiorata delle addizionali regionale e comunale; in questo caso, tuttavia, la ritenuta non risulta più a titolo di imposta bensì a titolo d'acconto. In pratica quando i compensi superano la soglia di 30.658,28 euro subiscono una prima tassazione provvisoria e dovranno poi essere indicati in dichiarazione dei redditi per scontare la tassazione definitiva in base alla specifica aliquota IRPEF del soggetto percettore.

Riepilogando, i compensi agli sportivi dilettanti sono soggetti alla seguente tassazione:

COMPENSO ANNUO	IRPEF	ADDIZIONALE REGIONALE	ADDIZIONALE COMUNALE
FINO A 10.000 €	Esente	Esente	Esente
DA 10.000 € FINO A 30.658,28 €	23% a titolo d'imposta	Aliquota deliberata dalla singola Regione	Aliquota deliberata dal singolo Comune
OLTRE 30.658,28 €	23% a titolo d'acconto	Aliquota deliberata dalla singola Regione	Aliquota deliberata dal singolo Comune

In tutti i casi di erogazione di compensi ai sensi dell'art. 67 le A.S.D. sono tenute a certificarli attraverso la predisposizione e l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello Certificazione Unica (C.U.). Inoltre, qualora vi siano compensi eccedenti la soglia di 10.000 euro, le A.S.D. sono tenute sia al versamento della ritenuta e delle addizionali tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso che alla predisposizione e invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello 770.

Deve essere specificato, tuttavia, che non ricadono nel suddetto regime, in quanto non concorrono a formare il reddito del soggetto percettore, i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, ossia i cosiddetti rimborsi analitici a piè di lista. Con la Risoluzione Ministeriale [38/E/2014](#), inoltre, è stato chiarito che anche le indennità chilometriche costituiscono rimborsi analitici e non forfetari e che il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede il percettore e non l'associazione.

In conclusione riteniamo opportuno fornire un consiglio di carattere operativo a tutte le A.S.D. che erogano compensi a sportivi dilettanti ai sensi della lettera m) dell'art. 67 del TUIR. In ragione del diverso trattamento fiscale previsto per i tre scaglioni di compensi, riteniamo opportuno che l'associazione ogni volta che eroga un compenso si faccia comunicare dal percettore lo scaglione di appartenenza tramite la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione³.

³ Nella sezione "Download Documenti" dello Sportello Fiscale è disponibile il fac-simile "Autocertificazione compensi sportivi dilettanti".